

# ASSOCIAZIONE NICOLA SILVESTRI

## STATUTO

### **Art. 1**

È costituita l'Associazione "Nicola Silvestri" con sede a Milano in via Orvieto 12.

È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

### **Art. 2**

L'Associazione ha per scopo il perpetuare e rendere concreto il ricordo di Nicola Silvestri e del suo modo di essere che si manifestò, in particolare, nella comunicazione, nella passione per la musica, nella curiosità per ogni innovazione e nell'amicizia con le persone; pertanto persegue i seguenti scopi:

- promuovere cultura innovativa;
- sostenere la crescita dei giovani in particolare nel campo della comunicazione e della musica;
- contribuire allo sviluppo delle persone, anche attraverso opere di solidarietà.

### **Art. 3**

L'associazione Nicola Silvestri per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali ed editoriali, attraverso la pubblicazione sul sito di articoli, atti di convegni e ricerche;
- attività di raccolta fondi organizzando eventi o ricercando sponsor per perseguire gli obiettivi;
- attività di collaborazione con altre associazioni o enti.

### **Art. 4**

L'associazione Nicola Silvestri è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e redatto il presente statuto;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico all'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le qualità di socio e il contributo associativo non sono trasmissibili per qualsivoglia motivo.

### **Art. 5**

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci, entro il 30 giugno di ogni anno, debbono versare la quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. I soci hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

### **Art. 6**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

## **Art. 7**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

## **Art. 8**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote versate dai soci;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

## **Art. 9**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio direttivo redige per l'assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché una relazione presuntiva per l'anno in corso.

## **Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere
- l'eventuale Collegio dei revisori.

## **Art. 11**

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- per decisione del Consiglio direttivo;
- su richiesta motivata di un decimo dei soci, indirizzata al Presidente;
- su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Revisori.

Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci giorni da inviarsi ai soci, ai membri del Consiglio direttivo e ai membri del Collegio dei Revisori, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida a prescindere dal numero dei presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci.

#### **Art. 12**

È di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- nominare, se ed in quanto lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori;
- discutere e deliberare l'approvazione del bilancio e del programma di attività.

È di competenza dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l'invio a tutti i soci del relativo verbale.

#### **Art. 13**

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

#### **Art. 14**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Nicola Silvestri.

Si riunisce in media 2 volte all'anno e le riunioni sono aperte ai soci.

È convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell'Associazione

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare nell'apposito libro verbali dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Tesoriere, scegliendolo eventualmente anche al di fuori dei suoi membri.

#### **Art. 15**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

**Art. 16**

Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità dell'Associazione e di elaborare annualmente il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.

Dura in carica per il triennio del Consiglio direttivo, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

**Art. 17**

Il Collegio dei revisori, nell'eventualità che l'Assemblea dei Soci decida di istituirlo, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 18**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo, che dovrà essere destinato a scopi non lucrativi.

**Art. 19**

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 20**

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.